

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA  
“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa*

**AREA FISCALE E SOCIETARIA**

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

*Circ. n°16 del 31/0/2012*

*Comunicazione dei finanziamenti soci – mancata comunicazione sanzioni-*

*A cura dell'ufficio Studi*

**ROMA**

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com*

**ARIANO IRPINO**

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

*Professionisti d'impresa*  
ACCERTAMENTO

## Comunicazione dei finanziamenti senza sanzioni

Secondo l'IRDCEC, non sarebbe soggetta né alla sanzione residuale né a quella del 30% della differenza tra corrispettivo e valore di mercato. Con la circolare n. [27](#) del 2 febbraio 2012, l'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha analizzato la disciplina relativa ai **beni d'impresa concessi in godimento ai soci o familiari**, introdotta in sede di conversione del DL n. 138/2011.

I chiarimenti di maggiore interesse rinvenibili nel documento interpretativo riguardano la comunicazione dei **finanziamenti** e delle **capitalizzazioni** e il relativo regime sanzionatorio, anche alla luce delle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate in occasione di due recenti incontri con la stampa specializzata.

Secondo l'Agenzia, devono essere comunicati **tutti i finanziamenti e i versamenti** effettuati o **ricevuti** dai soci, per l'**intero ammontare**, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano volte all'acquisizione di beni strumentali, poi concessi in godimento ai soci.

Rispetto a tale ricostruzione, che opportunamente nella circolare si ricorda essere **ancora ufficiale**, l'IRDCEC evidenzia condivisibili **perplessità**, sia in relazione alla formulazione letterale del provvedimento attuativo emanato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate lo scorso 16 novembre 2011, sia in relazione alla *ratio* ispiratrice dell'adempimento.

Il citato provvedimento prevede, infatti, che siano oggetto di segnalazione i **dati anagrafici** dei soci o dei familiari che effettuano qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione nei confronti della società concedente.

Pertanto, pur volendo ignorare come **non vi sia traccia** di tale adempimento nella norma primaria, la circolare n. 27 sottolinea che la comunicazione viene estesa anche ad ipotesi **non previste** dal provvedimento del 16 novembre:

- nei casi in cui gli apporti di capitale siano effettuati nei confronti di società che non concedono beni a soci o familiari;
- nei casi di finanziamenti e di versamenti **ricevuti dai soci**.

Sebbene, poi, il provvedimento attuativo faccia riferimento a qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione, l'IRDCEC rileva che, nel caso di costituzione della società o di aumenti di capitale, l'**Anagrafe tributaria** è già in possesso dei dati in ragione della registrazione degli atti. Un eventuale obbligo di comunicazione risulterebbe in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente, il quale esonera i contribuenti dal fornire al Fisco dati che siano già in possesso dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.

### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
[inforoma@studiocastellano.com](mailto:inforoma@studiocastellano.com)

### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
[info@studiocastellano.com](mailto:info@studiocastellano.com) - [castellanovincenzo@virgilio.it](mailto:castellanovincenzo@virgilio.it)

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**  
**“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa*

**La sanzione del 30% si riferisce soltanto ai beni**

Come si accennava in premessa, le conclusioni più interessanti riguardano il **regime sanzionatorio**.

In termini generali, la circolare osserva che la sanzione residuale **da 258 a 2.065 euro** riguarda solo quelle ipotesi in cui i contribuenti non si siano **conformati** alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinquiesdecies*, vale a dire quei casi in cui il corrispettivo pattuito per il godimento del bene sia **inferiore** al valore di mercato, il socio/familiare abbia tassato la differenza come **reddito diverso** e la società abbia ripreso a tassazione i costi relativi al bene concesso in godimento.

Nell'ipotesi in cui il socio abbia utilizzato un bene della società, riconoscendo alla stessa un **corrispettivo pari o superiore** al valore di mercato, il mancato invio della comunicazione (previsto dal provvedimento dell'Agenzia) non sarebbe però sanzionato, in quanto i contribuenti non hanno dovuto **conformarsi** alla previsione normativa nei termini appena prospettati.

Lo stesso principio, applicato alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni, porta ad affermare che **non sono dovute sanzioni** anche qualora si considerasse legittima la richiesta di invio da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In altri termini, nel caso di omissione della comunicazione o di comunicazione con dati incompleti o inveritieri, non sarebbe sanzionabile in quanto:

- non è applicabile la **sanzione pari al 30%** della differenza tra il corrispettivo e il valore di mercato (la norma si riferisce solo ai beni);
- non è applicabile neppure la **sanzione residuale**, in quanto non è ipotizzabile che i contribuenti si adeguino alle relative previsioni normative, mancando proprio il presupposto per l'adeguamento (la tassazione come reddito diverso della differenza tra valore di mercato e corrispettivo).

**Lo Studio Professionale è a disposizione della clientela per le valutazioni e gli approfondimenti delle norme in commento, nonché per la pianificazione di un adeguato *tax planning* fiscale.**

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it